



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12285 del 2023, proposto da Ugo Quinzi, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Zimbardi e Angelo Sturni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, non costituita in giudizio;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in ordine all'istanza di accesso civico generalizzato formulata dal ricorrente in data 25.05.2023 (doc. 1), finalizzata ad ottenere:

i) accesso e copia dei pareri favorevoli resi dal 2017 al 2022 da detta amministrazione in relazione all'installazione di pannelli solari su immobili

compresi nell'area di Roma di competenza della Soprintendenza, nonché
ii) accesso e copia dei pareri favorevoli resi dal 2017 al 2022 da detta amministrazione in relazione all'installazione di pannelli solari in sede di conferenza di servizi nell'area di Roma di competenza della Soprintendenza nonché in ordine all'istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 27.06.2023 (doc. 2) volta a richiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Soprintendenza il riesame dell'istanza di accesso civico generalizzato, per quanto di interesse del ricorrente.

Nonché:

- per l'accertamento dell'obbligo delle resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di provvedere in ordine alle menzionate istanze, per quanto di interesse del ricorrente;
- per la condanna delle resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a, per quanto di interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con istanza in data 25.05.2023, il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza speciale "Archeologia, Belle arti e Paesaggio" di Roma di poter esercitare il proprio diritto d'accesso documentale ai suddetti atti, *«ai sensi dell'art. 22 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni (...) mediante: accesso civico "generalizzato", per l'accesso ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (nel rispetto*

dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis)»;

Rilevato che, con ricorso notificato il 14.09.2023 e depositato il 19.09.2023, il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla parte resistente in ordine alle suddette istanze e la condanna a provvedere;

Rilevato che, in data 26.01.2024, il Ministero della cultura si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e chiedendo di essere sentito in camera di consiglio;

Ritenuto che – nonostante una certa ambiguità nella formulazione della domanda proposta in data 25.05.2023 – quest'ultima possa essere qualificata alla stregua di istanza di accesso civico “generalizzato”, ex art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013, non essendo stata allegata dal richiedente la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (ex art. 22, co. 1, L. 241/1990);

Rilevato che la suddetta Soprintendenza non si è pronunciata su tale istanza entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 5, co. 6, D. Lgs. n. 33/2013;

Rilevato che l'amministrazione resistente non ha allegato la sussistenza di alcuno dei casi per i quali è previsto il rifiuto, ai sensi dell'art. 5 bis, D. Lgs. n. 33/2013;

Ritenuto pertanto che non sussistano ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, che può considerarsi fondata;

Ritenuta altresì l'applicabilità dell'art. 117, co. 3, c.p.a., trattandosi comunque di un'ipotesi silenzio-inadempimento dell'amministrazione;

Ritenuto di dover regolare le spese di lite (liquidate in dispositivo) secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

- ordina al Ministero della cultura – Soprintendenza speciale “Archeologia, Belle arti e Paesaggio” di Roma di esibire in favore del ricorrente, entro il termine di 30 giorni, la suddetta documentazione;
- nomina commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Direzione generale “Archeologia, belle arti e Paesaggio” del medesimo Ministero della cultura;
- condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in €3.500,00, oltre accessori dovuti come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO